

**RICHIESTA  
PER LO SVOLGIMENTO DI PROVE EQUIPOLLENTI,  
E/O PER LA PRESENZA DI UN ASSISTENTE**

Il Consiglio di classe, ai sensi dell'art. 16 della Legge 104/92, dell'art. 17 dell'Ordinanza Ministeriale 31/2000 e successive,

**CHIEDE**

che la Commissione d'esame sottoponga l'alunno con disabilità ....., a:

Seconda prova scritta equipollente che sia omogenea con il programma svolto e con i criteri utilizzati nelle prove di accertamento durante l'anno scolastico, come di seguito indicato:

**Contenuti:** Si fa riferimento ai contenuti indicati in allegato.

**Tempi:** Si fa riferimento ai tempi previsti per la prova ministeriale.

Terza prova scritta equipollente che sia omogenea con il programma svolto e con i criteri utilizzati nelle prove di accertamento durante l'anno scolastico, come di seguito indicato:

**Contenuti:** Si fa riferimento ai contenuti indicati in allegato. Si indica in anticipo l'ambito disciplinare oggetto di verifica.

**Tempi:** Si fa riferimento ai tempi previsti per la prova.

**Allegati:**

**Elenco dei contenuti trattati nelle diverse discipline**

## Legge 104/92

### Art. 16.

#### Valutazione del rendimento e prove d'esame

- I. Nella valutazione degli alunni handicappati da parte degli insegnanti é indicato, sulla base del piano educativo individualizzato, per quali discipline siano stati adottati particolari criteri didattici, quali attività integrative e di sostegno siano state svolte, anche in sostituzione parziale dei contenuti programmatici di alcune discipline.
- II. Nella scuola dell'obbligo sono predisposte, sulla base degli elementi conoscitivi di cui al comma 1, prove d'esame corrispondenti agli insegnamenti impartiti e idonee a valutare il progresso dell'allievo in rapporto alle sue potenzialità e ai livelli di apprendimento iniziali.
- III. Nell'ambito della scuola secondaria di secondo grado, per gli alunni handicappati sono consentite prove equipollenti e tempi più lunghi per l'effettuazione delle prove scritte o grafiche e la presenza di assistenti per l'autonomia e la comunicazione.
- IV. Gli alunni handicappati sostengono le prove finalizzate alla valutazione del rendimento scolastico o allo svolgimento di esami anche universitari con l'uso degli ausili loro necessari.
- V. *Il trattamento individualizzato previsto dai commi 3 e 4 in favore degli studenti handicappati é consentito per il superamento degli esami universitari previa intesa con il docente della materia e con l'ausilio del servizio di tutorato di cui all'articolo 13, comma 6-bis. E' consentito, altresì, sia l'impiego di specifici mezzi tecnici in relazione alla tipologia di handicap, sia la possibilità di svolgere prove equipollenti su proposta del servizio di tutorato specializzato.*  
*5 bis. Le università, con proprie disposizioni, istituiscono un docente delegato dal rettore con funzioni di coordinamento, monitoraggio e supporto di tutte le iniziative concernenti l'integrazione nell'ambito dell'ateneo*

## **Ordinanza ministeriale n. 31/2000**

### **ART. 17**

#### **ESAMI DEI CANDIDATI IN SITUAZIONE DI HANDICAP**

1. Ai sensi dell'art.6 del Regolamento, la commissione d'esame, sulla base della documentazione fornita del consiglio di classe, relativa alle attività svolte, alle valutazioni effettuate e all'assistenza prevista per l'autonomia e la comunicazione, predispone prove equipollenti a quelle assegnate agli altri candidati e che possono consistere nell'utilizzo di mezzi tecnici o modi diversi, ovvero nello sviluppo di contenuti culturali e professionali differenti. In ogni caso le prove equipollenti devono consentire di verificare che il candidato abbia raggiunto una preparazione culturale e professionale idonea per il rilascio del diploma attestante il superamento dell'esame. Per la predisposizione delle prove d'esame, la commissione d'esame può avvalersi di personale esperto; per il loro svolgimento la stessa si avvale, se necessario, dei medesimi operatori che hanno seguito l'alunno durante l'anno scolastico.

2. I testi della prima e della seconda prova scritta sono trasmessi dal Ministero anche tradotti in linguaggio braille, ove vi siano candidati in situazione di forte handicap visivo.

3. I tempi più lunghi nell'effettuazione delle prove scritte e grafiche e del colloquio, previsti dal comma 3 dell'articolo 16 della legge n.104 del 3/2/1992, non possono di norma comportare un maggior numero di giorni rispetto a quello stabilito dal calendario degli esami. In casi eccezionali, la commissione tenuto conto della gravità dell'handicap, della relazione del consiglio di classe delle modalità di svolgimento delle prove durante l'anno scolastico, può deliberare lo svolgimento di prove scritte equipollenti in un numero maggiore di giorni.

4. I candidati che hanno svolto un percorso didattico differenziato e sono stati valutati dal consiglio di classe con l'attribuzione di voti e di un credito scolastico relativi unicamente allo svolgimento di tale piano possono svolgere prove differenziate, coerenti con il percorso svolto finalizzate solo al rilascio dell'attestazione di cui all'art.13 del Regolamento. I testi delle prove scritte sono elaborati dalle commissioni, sulla base della documentazione fornita dal consiglio di classe.